



**DISCIPLINARE
PER LA PUBBLICAZIONE SULLA PAGINA WEB
“PARI OPPORTUNITA’ IN RETE”
DI EVENTI ED INIZIATIVE
DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
ORGANIZZATI NEL TERRITORIO PROVINCIALE**

Treviso, _____



Art. 1 Oggetto e finalità

Il progetto “Pari opportunità in rete” ha l’obiettivo di rafforzare la rete tra tutti i soggetti attivi nel territorio provinciale che si occupano di inclusione, pari opportunità e contrasto alla violenza per massimizzare l’impatto delle reciproche attività e migliorare la condivisione delle risorse e delle eventuali progettualità.

L’obiettivo primario del progetto è mappare i soggetti attivi sul territorio e fornire alla cittadinanza un calendario online costantemente aggiornato su eventi ed iniziative locali di promozione delle pari opportunità in senso ampio, garantendo visibilità agli stessi soggetti.

A tal fine è stata creata la pagina web “Pari opportunità in rete”.

Il presente disciplinare definisce i criteri e le modalità procedurali per la pubblicazione di tali contenuti.

Art. 2 - Requisiti per la pubblicazione

Requisiti soggettivi

- a) Soggetti legittimati a richiedere la pubblicazione:
 - soggetti pubblici (ad es. enti locali, aziende sanitarie, istituti scolastici ecc.);
 - enti no profit riconosciuti o non riconosciuti (ad es. associazioni, fondazioni, comitati, ecc.);
 - soggetti privati, purché l’iniziativa sia senza scopo di lucro, abbia carattere prevalentemente sociale, culturale, scientifico e non configuri attività pubblicitaria o promozionale di prodotti e servizi.

Requisiti oggettivi

- b) È ammessa la pubblicazione di eventi, iniziative e attività che presentino le seguenti caratteristiche:
 - interesse per la collettività amministrata (ambito sociale, culturale, scientifico, educativo, sportivo, ambientale o di promozione del volontariato);
 - coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali della Provincia di Treviso e della rete (pari opportunità, inclusione, contrasto alla violenza);
 - completezza e correttezza formale della documentazione trasmessa;
 - assenza di finalità politiche, elettorali o di propaganda e sindacali;
 - compatibilità dei contenuti con la dignità delle persone, il decoro istituzionale e l’assenza di contenuti discriminatori o diffamatori.

Art. 3 - Modalità di presentazione della richiesta e pubblicazione

Il richiedente, identificato con SPID/CIE, tramite il portale istituzionale Virtual Urp presenta l’istanza di pubblicazione del proprio evento/iniziativa, fornendo i dati e la documentazione richiesta.

La presentazione dell’istanza configura esplicito consenso alla pubblicazione dei contenuti proposti.



La suddetta istanza dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il materiale promozionale predisposto dal richiedente riproduce lo stemma o il logo della Provincia di Treviso e della Commissione pari Opportunità provinciale, ovvero diciture riferite a un patrocinio dell'Ente, soltanto se previamente autorizzate.

Per l'utilizzo dei loghi provinciali si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la disciplina dell'uso dei segni distintivi della Provincia di Treviso, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32/77368 del 19 settembre 2005.

L'istanza deve essere trasmessa per tempo utile, stabilito in almeno 15 giorni lavorativi rispetto alla data dell'evento. Il termine acceleratorio non è perentorio.

La pubblicazione ha natura informativa e divulgativa alla cittadinanza.

In presenza di molteplici istanze, la pubblicazione sarà effettuata secondo l'ordine cronologico relativo al verificarsi degli eventi segnalati.

Il contenuto pubblicato rimane visibile sulla pagina web "Pari opportunità in rete" sezione "eventi attivi" fino alla data di svolgimento dell'iniziativa; le iniziative già svolte sono pubblicate nella sezione "archivio".

Art. 4 - Istruttoria

L'istruttoria relativa all'istanza di pubblicazione viene effettuata dai seguenti soggetti:

- dall'Ufficio Pari opportunità con riferimento al possesso dei requisiti soggettivi, inerenti i soggetti legittimati alla pubblicazione di cui all'art. 2, punto a);
- dall'Ufficio Stampa e comunicazione, sentito l'Ufficio Pari opportunità, con riferimento al possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 2, punto b).

L'Ufficio Pari opportunità si riserva di chiedere chiarimenti qualora i dati forniti non risultino sufficientemente chiari, esaustivi o corretti. In tal caso, il termine di 15 giorni di cui al comma precedente viene sospeso.

Dell'esito dell'istruttoria il soggetto istante ha evidenza tramite comunicazione e-mail.

Art. 5 - Clausola di esonero di responsabilità

La pubblicazione di un evento di terzi sulla pagina web "Pari opportunità in rete" non comporta, in capo alla Provincia di Treviso, alcuna responsabilità in merito:

- alla veridicità e correttezza delle informazioni fornite dal soggetto richiedente;
- all'effettivo svolgimento, rinvio o annullamento dell'iniziativa;
- ad eventuali danni, di qualsiasi natura, derivanti dalla partecipazione all'iniziativa;
- al rispetto, da parte del soggetto organizzatore, della normativa applicabile all'iniziativa (sicurezza, autorizzazioni, diritto d'autore, protezione dei dati personali).

Il soggetto richiedente assume la piena responsabilità dei contenuti trasmessi.



Art. 6 - Limiti nei periodi di campagna elettorale

Nei periodi soggetti alla disciplina sulla par condicio (art. 9, L. 22 febbraio 2000, n. 28), la pubblicazione di eventi di terzi è consentita esclusivamente nei limiti e con le modalità compatibili con il divieto di comunicazione istituzionale a fini elettorali.

Art. 7 - Disposizioni finali

Il presente disciplinare è pubblicato sulla pagina web “Pari opportunità in rete” e si applica alle richieste di pubblicazione presentate successivamente alla sua adozione.